prorevi auditing S.r.l.

NOTA INFORMATIVA N.20/2023

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre è reso operativo il sistema di comunicazione del titolare effettivo di società, enti dotati di personalità giuridica e trust, introdotto dal D.M. 11 marzo 2022 n. 55, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

prorevi auditing S.r.l.

Il legale rappresentante, uno degli amministratori o dei liquidatori delle imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l, S.p.A., S.a.p.A e società cooperative) e delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel RUNTS) e i trustee dei trust devono comunicare al registro delle imprese entro l'11 dicembre 2023 i dati e le informazioni sul/i titolare/i effettivo/i.

Le imprese e gli enti, se costituiti successivamente al 9 ottobre 2023, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri.

Si intendono titolari effettivi le persone fisiche (uno o più) che possiedono o controllano un'entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. In particolare, sono considerati titolari effettivi:

a. nelle società: i) coloro che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione del capitale sociale superiore al 25%; ii) in mancanza, coloro che, tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercitano un'influenza dominante in assemblea; iii) in via residuale, chi esercita poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società;

b. nelle persone giuridiche private: i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, se individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;

c. nei trust il settlor (disponente), il protector (guardiano), il/i beneficiario/i, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I soggetti obbligati, che devono essere titolari di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), effettuano la comunicazione direttamente (se abilitati all'invio telematico) o tramite un intermediario abilitato.

I dati e alle informazioni sul titolare effettivo, quando variati, devono essere aggiornati entro 30 giorni dal relativo atto e devono essere confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima variazione o conferma, per le società anche in sede di deposito del bilancio.

Le informazioni sul titolare effettivo saranno consultabili secondo diverse modalità e ampiezza da: i) Autorità (Ministero dell'Economia e Finanze, Autorità di vigilanza di settore, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ecc.); ii) soggetti obbligati agli adempimenti di adeguata verifica della clientela (istituti bancari e assicurativi, professionisti, ecc.), previo accreditamento presso la Camera di commercio competente; iii) altri soggetti privati, senza limitazioni in relazione alle società e agli enti; solo qualora la conoscenza della titolarità effettiva si renda necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, in relazione ai trust. Se, però, in sede di comunicazione del titolare effettivo del trust sono state indicate circostanze eccezionali finalizzate ad escludere l'accesso a tali informazioni, il controinteressato può motivatamente opporsi all'accesso.

L'omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato), ridotta a un terzo in caso di ritardo non superiore a 30 giorni.

Infine, i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i dottori commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

12 ottobre 2023